



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 21/7/2023 Protocollo N° 393326 Class: A.000.01.2 Prat. Fasc. Allegati N°

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 79/CR del 20/07/2023: "Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.". 1° invio.

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
VENEZIA

e, p.c.: Al Signor Direttore
dell'Area Marketing Territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport
S E D E

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione indicata in oggetto.

Si prega la S.V. di voler disporre l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio regionale, per il formale definitivo provvedimento di competenza ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993.

Vista l'impossibilità di effettuare un invio unico, in ragione delle dimensioni dei file digitali degli allegati, si procederà ad invii successivi a mezzo pec dei documenti, le cui dimensioni vengono accettate dal protocollo.

I file verranno altresì condivisi tramite l'ambiente di condivisione: "consiglioveneto.sharepoint.com", e recapitati per il tramite di un commesso su supporto digitale.

Il testo in formato digitale della deliberazione e degli allegati, che non eccedono le dimensioni consentite, è trasmesso all'indirizzo uatt@consiglioveneto.it.

Cordiali saluti.

d'ordine del Presidente
Il Segretario della Giunta regionale Dott.
Lorenzo Traina

Segreteria della Giunta regionale - tel. 041/2793646
e-mail: uff.delibere@regione.veneto.it


Segreteria della Giunta regionale
Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia – Tel. 041/2793646
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

ALLEGATO A DGR n. 79/CR del 20 luglio 2023



REGIONE DEL VENETO

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027



ALLEGATO A

Regolamento di attuazione

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE del Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito PFVR) 2022-2027

TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori alpini - CA

Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC.

1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC è conforme allo schema (Allegato "A") al presente Regolamento di Attuazione.

Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA.

1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento dei Comprensori Alpini - CA è conforme allo schema (Allegato "B") al presente Regolamento di Attuazione.

TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini

Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.

1. Nell'ipotesi di nuova istituzione di un Ambito Territoriale di Caccia o di un Comprensorio Alpino, secondo la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, nomina un Commissario che rimane in carica fino all'insediamento del Comitato Direttivo che deve avvenire entro i successivi novanta giorni.

2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.

3. Il Commissario provvede:

- a) a tenere i rapporti con la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- b) ad esaminare le domande di adesione e a decidere sulle stesse;
- c) a predisporre il bilancio per l'espletamento delle attività di competenza;
- d) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Iscritti;
- e) a disporre per le operazioni di tabellazione.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 3, con diritto di rivalsa delle stesse somme a valere sul bilancio dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino.

5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con proprio provvedimento con effetto immediato.

TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima

Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.

1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l'indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VI del presente regolamento.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agrosilvopastorale.

TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici

Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici.

1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, all'assegnazione di contributi per l'utilizzo dei fondi stessi nell'ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia, nonché la sosta, l'alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 6 - Fondi sottratti.

1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono inoltrare, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di provvedimento attuativo della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro il 31 luglio 2022.

2. La richiesta deve essere corredata dall'indicazione dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, da elenco dei mappali interessati con rappresentazione cartografica in formato idoneo e da relazione tecnica indicante:

- a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;
- b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
- c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
- d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

3. Nel caso di attività connesse quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario dichiarare i riferimenti della relativa autorizzazione amministrativa in corso

di validità e allegare documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria, per le quali l'attività venatoria è motivo di danno e disturbo.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste non ostacolano comunque la pianificazione faunistico-venatoria e sottopone alla Giunta regionale l'adozione di apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

5. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell'uno per cento.

6. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti è comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi.

7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro sessanta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria.

8. Alla scadenza del termine di validità del presente Piano sono riaperti i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Eventuali domande relative ad attività di agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali pervenute dopo i termini fissati, potranno essere valutate annualmente.

Art. 7 - Aree di rispetto.

1. Le aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono istituite dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia.

2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Ambito destinato ad area di rispetto non può essere superiore all'uno per cento del territorio agro-silvo-pastorale, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

3. La delibera istitutiva dell'area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la quale verifica l'osservanza dei limiti percentuali di cui al comma 2.

4. L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e non superino il 10 per cento della superficie totale dell'oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza.

5. All'interno delle aree di rispetto, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

6. Il provvedimento di revoca dell'area di rispetto è trasmesso alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria da parte del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia nel termine di trenta giorni dall'adozione; lo stesso provvede, entro lo stesso termine, alla rimozione delle tabelle perimetrali.

TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo

Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:

- a) "botte", quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
- b) "palchetto", quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
- c) "coveglia" o "coegia", quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l'imbarcazione;
- d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalla medesima struttura regionale, quale l'imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente.

2. È altresì consentito l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività venatoria; il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l'eventuale recupero di capi feriti (c.d. "ribattuta") potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l'esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività di recupero del singolo capo ferito;

3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia in cui sono collocati.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti gli Ambiti Territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal confine degli istituti di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettere a), b), c) e d), della medesima legge regionale.

5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.

Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in sette cacciatori per ogni 100 ettari. L'ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:

- a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell'Ambito Territoriale di Caccia;
- b) essere residente nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- c) essere residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
- d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l'Ambito Territoriale di Caccia;
- e) essere residente in Veneto;
- f) essere residente in altre regioni.

Art. 10 - Uso della barca.

1. Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane ed entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria.

1. L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell'arco della settimana, durante i mesi di ottobre e novembre, per il prelievo della sola fauna migratoria da appostamento, da inserire, previo parere favorevole da parte dell'ISPRA, nel calendario venatorio regionale.

2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie.

1. L'attività venatoria nell'Azienda Faunistico-Venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle aziende faunistico-venatorie.

1. Le Oasi di Protezione poste all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie che ricadono in territorio lagunare e vallivo, sono gestite dal concessionario dell'azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi, nonché a provvedere all'alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.

2. Almeno un terzo della superficie complessiva dell'Azienda Faunistico-Venatoria deve essere costituito in Oasi di Protezione; concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa.

Art. 14 - Censimenti all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie.

1. I concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. I censimenti, da eseguirsi sull'intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 15 febbraio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.

TITOLO VII - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare

Art. 15 - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.

1. L'attività venatoria non può essere svolta a una distanza minore di 100 metri da un appostamento in attività, salvo nel caso di consenso espresso dal titolare dell'autorizzazione.

TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali

CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie

Art. 16 - Finalità.

1. Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali.

1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di Aziende Faunistico-Venatorie, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), verifica e valuta, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) Aziende Faunistico-Venatorie in territorio lagunare e vallivo:
 - 1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l'alimentazione dell'avifauna, cacciabile e non cacciabile, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
 - 2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l'avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
- b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:
 - 1) presenza di caratteristiche e connotazioni territoriali, ambientali ed ecologiche (a titolo di esempio, la presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei) idonee per una valorizzazione faunistica del territorio, anche ai fini del prelievo venatorio;
 - 2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
- c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:
 - 1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il 10 per cento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

Art. 19 - Concessioni.

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, sentito l'ISPRA ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, si renda necessario includere nell'Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10 per cento della superficie complessiva oggetto di richiesta.

5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende faunistico venatorie e fra Azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.

Art. 20 - Attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.

Art. 21 - Vigilanza.

1. L'individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del numero 5 dell'allegato B) "Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31" all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Art. 22 - Finalità.

1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali.

1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.

2. Nella zona Alpi la concessione di Azienda Agri-Turistico-Venatoria è subordinata all'assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal PFVR 2022-2027.

Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

Art. 25 - Concessioni.

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.

Art. 26 - Attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L'esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su fauna stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie Quaglia.

CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale

Art. 27 - Finalità.

1. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono destinati all'esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

Art. 29 - Concessioni.

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria accorda precedenza alle domande presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Le distanze fra Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla Giunta regionale.

Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni.

1. Al fine di costituire all'interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l'immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l'assenza di malattie.

2. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata.

1. La fauna selvatica acquistata dalla Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è messa a disposizione, in via prioritaria, dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricade il relativo Centro.

CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata

Art. 32 - Revoca delle concessioni.

1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di Azienda Faunistico-Venatoria, Aziende Agri-Turistico-Venatoria e di Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale è disposta, previa preliminare procedura di diffida ed eventuale sospensione temporanea, dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.

INDICE

| | |
|--|----------|
| <i>TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori Alpini - CA.....</i> | <i>1</i> |
| Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC..... | 1 |
| Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA..... | 1 |
| <i>TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.....</i> | <i>1</i> |
| Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini..... | 1 |
| <i>TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima</i> | <i>1</i> |
| Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima..... | 2 |
| <i>TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici.....</i> | <i>2</i> |
| Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici..... | 2 |
| <i>TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.....</i> | <i>2</i> |
| Art. 6 - Fondi sottratti..... | 2 |
| Art. 7 - Aree di rispetto..... | 3 |
| <i>TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo.....</i> | <i>4</i> |
| Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento..... | 4 |
| Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia..... | 4 |
| Art. 10 - Uso della barca..... | 5 |
| Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria..... | 5 |
| Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie..... | 5 |
| Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle aziende faunistico-venatorie..... | 5 |
| Art. 14 - Censimenti all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie..... | 5 |
| <i>TITOLO VII - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.....</i> | <i>5</i> |
| Art. 15 - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare..... | 6 |
| <i>TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali.....</i> | <i>6</i> |
| CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie..... | 6 |
| Art. 16 - Finalità..... | 6 |
| Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali..... | 6 |
| Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione..... | 6 |
| Art. 19 - Concessioni..... | 7 |
| Art. 20 - Attività venatoria..... | 7 |
| Art. 21 - Vigilanza..... | 7 |
| CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie..... | 7 |
| Art. 22 - Finalità..... | 7 |
| Art. 23 - Connotazioni faunistico-ambientali..... | 7 |

| | |
|--|---|
| Art. 24 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. | 8 |
| Art. 25 - Concessioni. | 8 |
| Art. 26 - Attività venatoria. | 8 |
| CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale | 8 |
| Art. 27 - Finalità. | 8 |
| Art. 28 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione. | 8 |
| Art. 29 - Concessioni. | 9 |
| Art. 30 - Immissioni, catture e cessioni. | 9 |
| Art. 31 - Destinazione della fauna selvatica acquistata. | 9 |
| CAPO IV - Disposizioni comuni agli istituti a gestione privata | 9 |
| Art. 32 - Revoca delle concessioni. | 9 |



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PFVR 2022-2027

**- Allegato "A" all'articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia**

**- Allegato "B" all'articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027:
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.**

**Allegato “A” all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.
Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.**

Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato ATC [sigla Provincia] n. __, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.

2. La sede dell’ATC è stabilita nel Comune di via n.; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) l’Assemblea dei Soci;
- f) il Revisore Unico dei Conti.

Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.

1. Gli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, decorso il quale decadono.

2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi dell’ATC sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.

3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l’Ambito Territoriale di Caccia;
- b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
- c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.

4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca tempestivamente l’Assemblea dei Soci per provvedere

all'elezione del nuovo Presidente nell'osservanza delle procedure di cui al precedente comma 1.

5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo ATC.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.

2. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato Direttivo è subordinato alla iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

3. I componenti del Comitato Direttivo:

- a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- b) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima.

5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale quando le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

6. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.

7. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall'incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell'associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.

8. Il Comitato Direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
- b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
- c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione e all'alimentazione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.

9. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia nei limiti delle seguenti funzioni:

- a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può ammettere all'Ambito Territoriale di Caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del Regolamento di attuazione;
- b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade;
- c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'Ambito stesso;
- d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il programma delle attività che si intende svolgere;
- e) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all'Ambito Territoriale di Caccia;
- h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui alla lettera d);

- i) rilascia permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall'Assemblea dei Soci;
- l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
- m) individua forme di collaborazione tra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.

Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all'articolo 11.

2. L'Assemblea dei Soci:

- a) approva lo Statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;
- d) delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;
- e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
- f) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- g) stabilisce le modalità ed i criteri per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell'espletamento di compiti loro affidati nell'interesse dell'Ambito Territoriale di Caccia;
- h) elegge 5 (cinque) rappresentanti dell'ATC con voto consultivo come previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall'assemblea dei soci, a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

5. Ciascun socio dell'Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizione, partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci; non è consentito l'esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione

deve trascorrere almeno un'ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50 per cento più uno dei voti espressi.

Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il Revisore Unico dei Conti:

- a) redige la relazione del bilancio preventivo;
- b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
- c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

5. Il Revisore Unico dei Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività, su apposito registro vidimato.

6. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo; persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.

1. Il Segretario, eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'Ambito Territoriale di Caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.

3. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione.

Art. 9 - Assegnazione dei soci all'Ambito Territoriale di Caccia.

1. I soci dell'Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.

2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

3. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

4. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con

legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.

5. La quota associativa di un socio non residente nell'Ambito Territoriale di Caccia, sia nel caso di prima che di ulteriore scelta, non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti.

Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.

4. Per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:

a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b);

b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

5. È fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell'Amministrazione pubblica.

Art. 11 - Disposizioni finali.

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate, comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.

2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Natura giuridica e sede..... | 1 |
| Art. 2 - Organi dell'Ambito Territoriale di Caccia..... | 1 |
| Art. 3 - Durata in carica degli organi dell'Ambito Territoriale di Caccia. ... | 1 |
| Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente..... | 1 |
| Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo..... | 2 |
| Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci.. | 4 |
| Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti..... | 5 |
| Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo..... | 5 |
| Art. 9 - Assegnazione dei soci all'Ambito Territoriale di Caccia. | 5 |
| Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili..... | 6 |
| Art. 11 - Disposizioni finali..... | 6 |

**Allegato “B” all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.
Schema di statuto per i Comprensori Alpini.**

Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. Il Comprensorio Alpino (CA), denominato CA [sigla Provincia] n. __, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio compreso all'interno della Zona faunistica delle Alpi, delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.

2. La sede del CA è stabilita nel Comune di via n.; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino.

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi del Comprensorio Alpino:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) l'Assemblea dei Soci;
- f) il Revisore Unico dei Conti.

Art. 3 - Durata degli organi.

1. I componenti degli organi dei Comprensori Alpini rimangono in carica, dal momento del loro insediamento e per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027.

2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi del Comprensorio Alpino sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.

3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi del Comprensorio Alpino, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.

2. Al Presidente spetta:

- a) la legale rappresentanza del Comprensorio Alpino;
- b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comprensorio Alpino.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.

4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.

5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo Comprensorio Alpino.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.

1. Il Comitato direttivo del Comprensorio Alpino è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
- b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.

2. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci, designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.

3. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

4. I componenti del Comitato Direttivo:

- a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30 commi 1 e 2 della legge n. 157 del 1992, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- b) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

5. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.

6. Il Comitato Direttivo:

- a) attua la gestione tecnica e amministrativa del Comprensorio Alpino;

- b) rilascia i permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall'Assemblea dei Soci;
- c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;
- d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;
- e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata;
- f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
- g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
- h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
- i) collabora e concorre all'attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;
- l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;
- m) cura la tabellazione del territorio del Comprensorio Alpino;
- n) concorre al recupero ed all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;
- o) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito;
- p) predispose il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
- s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati al Comprensorio Alpino dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
- u) prende atto della graduatoria di iscrizione al Comprensorio redatta dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

8. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Comprensorio Alpino.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea spetta:

- a) approvare lo Statuto del Comprensorio Alpino;
- b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
- c) nominare il Revisore Unico dei Conti;
- d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;
- e) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.

5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci ed al Revisore Unico dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti.

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.

2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:

- a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
- b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
- c) il controllo sull'attività e sui movimenti di cassa.

3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario.

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.

2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino.

1. I soci del Comprensorio Alpino sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività del Comprensorio di appartenenza.

2. Coloro che rivestono la qualifica di socio di Comprensorio Alpino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012), approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Comprensorio Alpino, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.

3. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

4. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, il richiamo, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.

5. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

6. Le quote associative non sono differenziabili sulla base della residenza anagrafica.

Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale del Comprensorio Alpino va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.

Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno.

1. Ai Comprensori alpini ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 30.

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato direttivo del Comprensorio Alpino, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato direttivo.

2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.

3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla legge 11

febbraio 1992, n. 157, dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal PFVR 2022-2027 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell'attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.


INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Natura giuridica e sede..... | 1 |
| Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino. | 1 |
| Art. 3 - Durata degli organi. | 1 |
| Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente..... | 1 |
| Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo..... | 2 |
| Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea. | 3 |
| Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti. | 4 |
| Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario. | 4 |
| Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino. | 5 |
| Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili..... | 5 |
| Art. 11 - Disposizioni relative ai Comprensori Alpini della provincia di Belluno. | 5 |
| Art. 12 - Disposizioni finali..... | 5 |




REGIONE DEL VENETO


PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027





ALLEGATO B


**Cartografie che individuano la
conterminazione della Zona faunistica
delle Alpi e del territorio lagunare e
vallivo, nonché gli Ambiti territoriali
di caccia e i Comprensori Alpini**





































**Cartografia in adeguamento alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023**


REGIONE VENETO



— Limite Zona Faunistica delle Alpi

□ Territorio Lagunare Vallivo



PROVINCIA DI VERONA



0 10 20 km

— Ilimito Zona Faunistica delle Alpi

Provincia di Verona ATC e CA





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 1362 / 2023

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/07/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 / CR del 20/07/2023

OGGETTO:

Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Elisa De Berti | Presente |
| Assessori | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
| | Francesco Calzavara | Presente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Presente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Presente |
| | Roberto Marcato | Presente |
| Segretario verbalizzante | Lorenzo Traina | |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 ai sensi della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *“Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”*.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, nella sola parte in cui, applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte.

Con sentenza n. 148 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che *“l’approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge.... consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell’ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell’istruttoria, sia dell’effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell’adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo”*.

Ne consegue che il Piano faunistico-venatorio regionale, ivi compreso il Piano 2022-2027, deve essere approvato con una deliberazione amministrativa anziché legislativa.

La Corte Costituzionale, però, precisa anche che *“ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina». Il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha, quindi, fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA. Dunque, la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza valutare l’effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.”*.

Ora, sotto un profilo di diritto l’Amministrazione regionale ha l’obbligo giuridico, che discende dall’art. 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte Costituzionale, atteso che non possono trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali.

Inoltre, considerato che l’annullamento della legge da parte della Corte Costituzionale non determina delle conseguenze automatiche sull’attività amministrativa, ovvero sugli atti assunti in attuazione del Piano faunistico-venatorio, l’Amministrazione regionale non potrà che conformarsi alla pronuncia medesima e l’attività di adeguamento dovrà esplicarsi anche nella rimozione e/o nell’adozione di tutti quegli atti che conseguono alla dichiarazione di illegittimità della legge al fine di non far perdurare l’applicazione della



legge dichiarata incostituzionale attraverso gli atti amministrativi che da essa ne sono derivati e che, diversamente, continuerebbero a produrre effetti giuridici nell'ordinamento, nonostante l'esistenza di un giudicato costituzionale.

Ne consegue come l'atto di esecuzione del giudicato, oltre che a rinnovare il contenuto del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, mutandone la natura, da legislativa a deliberativa, deve, contestualmente, adeguare la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e del richiamo all'osservanza dei criteri, posti dall'art. 11 della L. n. 157/1992, ai sensi del quale *"il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante"* e che si configurano in termini di standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Ma rileva altresì, nel caso di specie anche un ulteriore profilo: il sistema della pianificazione faunistico-venatoria costituisce lo strumento ineludibile per garantire, armonicamente, il rispetto dei diversi interessi coinvolti – naturalistico/ambientali, agricoli e venatori - disciplinato nell'ordinamento regionale, in attuazione degli artt. 10 e 14 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dell'art. 8 della L.R. n. 50/1993 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e relative disposizioni di attuazione.

E ciò postula l'esigenza di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, di uno strumento di pianificazione faunistico-venatoria che costituisce, nell'attuale quadro normativo statale e regionale di riferimento, condizione necessaria per assicurare le molteplici funzioni ed esigenze cui presiede la disciplina in materia: la conservazione della fauna selvatica in chiave di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la tutela della produzione agricola, nel contesto delle quali si innesta la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria.

Quanto sopra in virtù della considerazione che il Piano faunistico-venatorio delinea vincoli, disposizioni ed indirizzi di natura pianificatoria e gestionale (si pensi agli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini) ed istituti (si pensi alle molteplici funzioni degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, quali organismi di gestione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, della programmazione degli interventi per il miglioramento degli habitat, della attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi per la gestione faunistica del territorio; alle strutture di iniziativa privata, la cui concessione dura quanto la validità del Piano faunistico; agli istituti di tutela della fauna e dell'ambiente, nonché alla disciplina della erogazione di contributi per il riconoscimento di danno arrecato alle produzioni agricole dalla fauna selvatica) il cui significato ed operatività assume rilevanza sia per una gestione complessiva del territorio che contemperati i profili faunistico-venatori con i profili naturalistico-ambientali ed agricoli, sia in funzione della determinazione delle condizioni indispensabili per un corretto esercizio dell'attività venatoria, atteso che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 della L. n. 157/1992) e che solo lo strumento di piano e la sua perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, costituisce titolo che rende tale patrimonio disponibile, nelle forme previste dalla legislazione di settore e dal piano medesimo e dai relativi atti attuativi.

Il percorso di definizione del PFVR muove già dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 19 gennaio 2018 ad oggetto "Proposta di nuovo PFVR – Piano Faunistico Venatorio Regionale-. Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura di VAS" quale documento previsto dalla fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e i Programmi di competenza regionale di cui all'Allegato A) della Deliberazione di Giunta regionale 791 del 31 marzo 2009.

Come ogni strumento di programmazione il Piano faunistico-venatorio regionale è stato quindi sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che, per i piani e programmi di competenza regionale, prevede lo svolgimento di una pluralità di fasi nell'ambito delle quali è previsto il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nelle fasi di consultazione.



La citata DGR n. 46/2018 ha quindi dato formale avvio al percorso operativo finalizzato alla predisposizione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR), disponendo, tra l'altro:

- di approvare gli Obiettivi Prioritari (OP) della proposta di PFVR, che costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il quadro generale e di dettaglio all'interno del quale strutturare la redazione della proposta di PFVR;
- di avviare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 50/1993, il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di PFVR, approvando, contestualmente, i documenti preliminari di piano e quelli connessi al percorso VAS, di seguito indicati:

- «Documento Preliminare di Indirizzo «Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR- Piano Faunistico-Venatorio Regionale» (DPI)»;
- «Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale (RAP)», individuando, altresì, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, quale Struttura regionale procedente a fini VAS.

Nell'ambito di tale quadro complessivo, in riferimento al percorso VAS di pertinenza e sulla base delle indicazioni recate dal Parere Motivato n. 66 del 24 maggio 2018 della Commissione Regionale VAS, è stato avviato un articolato percorso procedurale, che fin da subito, ha messo in evidenza la necessità di implementare, integrare e coordinare i temi ed i vincoli della pianificazione faunistico-venatoria con gli aspetti connessi all'individuazione ed alla progressiva messa a regime della nuova governance della materia nel riordino tra il livello amministrativo, pianificatorio e gestionale in precedenza in capo a Province e Città metropolitana e il livello regionale, con il fine di portare a regime e regia unificata e coordinata tutti i processi e procedimenti di riferimento, in attuazione di quanto prevede l'Obiettivo Prioritario 11 adottato con la predetta DGR n. 46/2018.

In tal senso ed in riferimento ai profili di carattere normativo, il lavoro si è fondato:

- sulla Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.», con cui si è delineato il quadro complessivo del riordino, che prevedeva tra l'altro la presa d'atto della necessità di individuare percorsi separati per le attività gestionali ed amministrative in capo agli Uffici caccia rispetto alle attività di vigilanza, controllo e repressione dei reati in materia faunistico-venatoria;
- sulla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.», con cui, previa individuazione delle materie e, nell'ambito di queste, delle funzioni ed attribuzioni oggetto di riordino, si sono definiti i puntuali passaggi di carattere normativo ed amministrativo;
- sulla Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25», con cui è stato completato il primo tassello - di carattere normativo - ovvero la riallocazione, all'interno dell'articolato della L.R. n. 50/1993, delle specifiche attribuzioni.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1943 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto «DGR n. 791 del 31 marzo 2009: adozione della proposta di PFVR 2019-2024 - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8, L.R. n. 50/1993) ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).», si è disposto, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 4 - adozione dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009:

- di adottare gli elaborati costituenti la proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, ovvero le proposte di Relazione al Piano faunistico-venatorio, di Regolamento di Attuazione del Piano faunistico-venatorio (che comprende anche lo schema di Statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini) e quelle relative alla Cartografia del Piano faunistico-venatorio regionale, articolata nelle sezioni relative al territorio delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia, nonché lo Studio di Incidenza Ambientale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del medesimo PFVR;
- di avviare, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 5 - consultazione e partecipazione dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, le attività di consultazione sulla proposta di Piano faunistico-venatorio.

I predetti documenti, in attuazione di quanto prevede la Fase 5 dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, sono stati quindi resi disponibili in modalità digitale all'interno di un'apposita sezione del sito web istituzionale



dell'Amministrazione regionale ed in formato cartaceo presso la Direzione procedente, la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV oltre che presso gli Uffici Caccia allocati presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, per la prescritta durata di giorni 60 (sessanta) ed in pari data è stato pubblicato apposito avviso in ordine all'avvio della procedura di consultazione pubblica in parola, con individuazione dei termini temporali della pubblicazione medesima e delle modalità per la presentazione di osservazioni. La Struttura regionale procedente a fini VAS ha quindi provveduto, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR e di messa a disposizione degli elaborati di piano e delle valutazioni di carattere ambientale, a porre in essere tutte le attività - anche di carattere informativo - connesse a favorire e promuovere la consultazione pubblica. Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione è stato possibile, da parte di tutti i portatori di interesse e, in generale, di tutti i soggetti interessati, presentare alla Struttura regionale procedente proprie osservazioni e valutazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi. A tal proposito, si evidenzia che, al fine di concorrere attivamente a dare ulteriore valore, ruolo e rilevanza alla fase di consultazione in parola, si è ritenuto di tenere in considerazione anche osservazioni pervenute oltre il predetto termine e sino alla data oltre la quale non risultava più alcun deposito di osservazioni.

In ordine a quanto prevede la medesima Fase 5 dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, la Struttura competente ha provveduto ad estrapolare, dal novero complessivo delle osservazioni e subosservazioni depositate, quelle aventi carattere ambientale anche procedendo ad un ulteriore supplemento di verifica ed analisi dei contenuti dei PFVP adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, al fine di implementare, ove valutato necessario e/o opportuno, eventuali integrazioni o modifiche introdotte successivamente alla fase di coordinamento degli stessi PFVP nella precedente proposta di PFVR.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1135 del 30 luglio 2019 recante «Proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (DGR n. 1943 del 21.12.2018). Osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione con il pubblico prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Approvazione delle modalità di recepimento ai fini dell'acquisizione del Parere Motivato da parte della Commissione Regionale VAS, ai sensi della DGR n. 791/2009» si è provveduto ad adottare gli esiti del riscontro puntuale a ciascuna delle osservazioni presentate, suddivise tra quelle aventi rilevanza ambientale (raccolte nell'Allegato A) e quelle prive di connotazioni di carattere ambientale (Allegato B). Parallelamente, si è dato un primo riscontro alla Commissione VAS su quanto rappresentato rispetto alla proposta di PFVR da parte delle autorità competenti in materia ambientale interessate e coinvolte dalla procedura VAS.

In esito ad una specifica richiesta della Commissione VAS, peraltro richiamata e sottolineata sia in alcuni interventi delle autorità competenti in materia ambientale che nell'ambito di numerose osservazioni, la Struttura procedente ha intensificato l'attività connessa al consolidamento, sviluppo ed ulteriore efficientamento della nuova governance regionale, ripartita tra un livello centrale ed un livello territoriale, in quanto specifico target sia del predetto OP n. 11 che della necessità di assicurare efficiente continuità alla gestione, sia centrale che periferica, della funzione in parola.

In esito a tale complesso ed articolato percorso ed al puntuale riscontro di quanto richiesto e rappresentato in sede di Commissione VAS, è stato acquisito il Parere Motivato n. 152 del 1° luglio 2021 da parte della Commissione Regionale VAS.

E sul punto non può non considerarsi come, in coerenza con la natura loro propria, le valutazioni ambientali afferenti il percorso di definizione della pianificazione faunistico-venatoria, quali processi di accompagnamento ed orientamento - e laddove ne ricorrano le condizioni - riorientamento, delle strategie pianificatorie, integrando la dimensione ambientale nell'ambito del processo decisionale per renderlo conforme a criteri di sostenibilità ambientale, e le relative valutazioni e prescrizioni dettate, conservano la loro attualità, attesa l'invarianza sia delle scelte di pianificazione, se non nella misura conseguente alla esecuzione del giudicato costituzionale, sia della durata di validità dello strumento di Piano.

Acquisito il parere della Commissione regionale VAS, la proposta di Piano faunistico-venatorio regionale ha costituito oggetto del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale depositato in data 5 luglio 2021 al Consiglio regionale dove ha assunto il n. 77 dei Progetti di legge e, in esito all'iter di esame di



Commissione e di Aula, in conformità alla disciplina del Regolamento del Consiglio regionale è stato approvato come L.R. n. 2/2022.

Puntuale contezza dell'iter procedimentale e dell'osservanza delle garanzie partecipative ad esso connesse, è data:

- a) dal Parere Motivato dell'Autorità competente per la VAS n. 152 del 1° luglio 2021, come corredato dalla relazione istruttoria tecnica n. 155 del 2021 per la valutazione di incidenza, che si risolve nell'espressione di un parere positivo corredato da prescrizioni da ottemperare sia prima dell'attuazione del piano, sia in sede di attuazione del piano;
- b) dall'Allegato C - Relazione al Piano faunistico-venatorio, che ha altresì fornito un dettagliato quadro delle premesse e degli obiettivi della pianificazione, così come dei principi informativi della stessa, per poi declinare, o comunque rinviare ai relativi allegati, la disciplina degli istituti che costituiscono parte integrante del PFVR.

E non può non ricordarsi come il procedimento di elaborazione del PFVR ha altresì assunto, quale suo peculiare riferimento, anche il disposto dell'art. 11 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" che ha previsto come *"In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)"*.

Tale fattispecie, unica e non reiterabile, è ricorso proprio in occasione della definizione del Piano faunistico-venatorio regionale attuale. In tal senso la Giunta regionale ha coerentemente operato, dandone atto in sede di lavori preparatori del PFVR già a valere dalla DGR n. 46/2018 recante il "Documento preliminare di indirizzo – Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR", assumendo come riferimento per la definizione degli istituti e contenuti dello stesso i documenti e contenuti dei rispettivi PFVP, come peraltro oggetto di presa d'atto da parte della Commissione VAS in sede di Parere Motivato n. 152/2021.

Ne è anche conseguito che il PFVR si è venuto a configurare in termini del tutto specifici e peculiari per quanto attiene il suo procedimento di formazione ed approvazione, ovvero in termini di mero coordinamento nonché, ove necessario, adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale dei PFVP in quanto piani già sottoposti con esiti positivi alla procedura di valutazione ambientale strategica.

Tale condizione è ricorso nel caso di specie, atteso che i singoli PFVP hanno esperito tutte le procedure di valutazione ambientale ed hanno rilasciato un quadro conoscitivo di determinazioni pianificatorie che sono state, salvo coordinamenti e adeguamenti tecnici a cui sono conseguiti a corredo una nuova valutazione ambientale strategica di sintesi e la relativa valutazione di incidenza ambientale, meramente recepite nel documento di PFVR, così come definito dalla Giunta regionale e poi sottoposto, ed oggi riproposto, all'approvazione del Consiglio regionale.

Né tale iter procedimentale e relativa disciplina sono stati oggetto, nelle pur articolate e complesse vicende giurisdizionali che hanno seguito l'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale, di alcun rilievo.

Considerato che l'art. 8 della L.R. n. 50/1993 prevede che il Piano faunistico-venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sulla base dei criteri fissati dal comma 11 dell'art. 10 della Legge n. 157/1992, si ritiene quindi necessario, per quanto esposto, procedere all'adozione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 nel testo già approvato con la L.R. n. 2/2022 (Allegati A, B, C, D, E, F e G) e con le sole modifiche conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio regionale con apposito atto amministrativo.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”*;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 *“Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, articolo 11;*

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 *“Nuove norme sulla programmazione”*, art. 14, comma 1;

VISTO lo Statuto della Regione approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 *“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”*;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 *“Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio’*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 con cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della Legge della Regione del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTO l'articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 50/1993;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conformarsi, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al giudicato della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2013;
3. di riassumere, conseguentemente, con la presente proposta di deliberazione amministrativa - ed al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria - il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027 come costituito dai relativi documenti che sono parte integrante del presente provvedimento:
 - a. Regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (**Allegato A**);



- b. Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (**Allegato B**);
- c. Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (**Allegato C**);
- d. Rapporto ambientale (**Allegato D**);
- e. Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (**Allegato E**);
- f. Rapporto ambientale - sintesi non tecnica (**Allegato F**);
- g. Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (**Allegato G**),

già oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e ridefinendo la conterminazione della Zona Faunistica delle Alpi in conformità ai criteri posti dall'art. 11 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- 4. dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
- 5. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione di competenza prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

